

DELIBERA N. 284/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
TESTATA ON LINE “VALDARNO 24” PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28 E DELL’ART. 7, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2019;

VISTO l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l’art. 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la nota del 27 maggio 2019 (prot. n. 228267) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della testata *on line* “*Valdarno 24*”, a seguito della segnalazione presentata dalla sig.ra Valentina Vada, candidata alla carica di Sindaco per il Comune di San Giovanni Valdarno, per la presunta violazione dell’art. 8 della legge n. 28/2000 in relazione alla pubblicazione, in data 23 maggio 2019, di un articolo relativo alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Carbini, intitolato “*Carbini chiude la campagna elettorale: In base ad alcuni numeri che abbiamo, siamo certi di andare al ballottaggio*”, nel quale “*si riportavano virgolettati del candidato che facevano riferimento ad un presunto sondaggio sui risultati attesi alle elezioni comunali del 26 maggio*”. In particolare, il Comitato, nel prendere atto “*della rimozione dell’articolo segnalato, sostituito con un articolo dal quale sono stati eliminati i riferimenti al sondaggio*”, ha proposto l’archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 24 maggio 2019 con la quale il Direttore di “*Valdarno 24*”, Marco Corsi, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- “*in relazione alla segnalazione, [...] comunichiamo che abbiamo provveduto a rimuovere immediatamente l’articolo e a scriverne un altro senza citare le dichiarazioni del candidato nelle quali venivano segnalati gli orientamenti politici e le intenzioni di voto. L’articolo infatti verteva anche sulla chiusura della campagna elettorale e su un bilancio della stessa*”;

PRESA VISIONE dell’articolo oggetto di segnalazione, pubblicato in data 23 maggio 2019 sulla testata *on line* “*Valdarno24*”, allegato alla documentazione istruttoria, in cui sono riportate le seguenti dichiarazioni del candidato Sindaco Carbini: “*In base ad alcuni numeri che abbiamo, siamo certi di andare al ballottaggio [...] gli stessi dati che ci sono stati forniti da agenzie specializzate, ci dicono che, se dovessimo raggiungere una soglia compresa tra il 24% e il 30%, al secondo turno elettorale i sangiovesi opterebbero per la nostra compagine*”;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che “*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto*”;

CONSIDERATO che l’art. 25, comma 2, della delibera n. 94/19/CONS stabilisce che “*In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato*

rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato";

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 2, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *"L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell'informazione radiotelevisiva, delle edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dagli artt. 4 e 5, nel periodo precedente a quello del divieto di cui al comma 1";*

PRESO ATTO che la testata *on line* "Valdarno 24", come risulta dalle controdeduzioni presentate in data 24 maggio 2019, ha comunicato di aver *"provveduto a rimuovere immediatamente l'articolo e a scriverne un altro senza citare le dichiarazioni del candidato nelle quali venivano segnalati gli orientamenti politici e le intenzioni di voto";*

RILEVATO che il competente Comitato ha accertato l'avvenuta rimozione dell'articolo in questione;

RITENUTO che l'attività di rimozione dell'articolo è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla testata *on line* "Valdarno 24" e la Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi